

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1188-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MODICA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1978*  
(V. Stampato n. 2087)

**presentato dal Ministro dell'Interno**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 3 maggio 1978*

Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme  
per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

**Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1978**



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame ha soprattutto lo scopo di estendere alla legge per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (legge 5 agosto 1962, n. 1257) norme riguardanti le elezioni politiche e amministrative entrate successivamente in vigore. In termini generali, ciò viene stabilito nell'articolo 1 che aggiunge al rinvio alle norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, già contemplato nella legge 5 agosto 1962, n. 1257 per quanto ivi non espressamente previsto, anche il rinvio, negli stessi termini, alle « successive modificazioni » del testo unico stesso. Più in particolare allo stesso scopo sono destinate le norme fissate nell'articolo 3 (elettorato passivo a 21 anni), negli articoli 7 e 8 (presentazione delle liste di candidati), nell'articolo 9 (partecipazione alle votazioni dei ricoverati in ospedali e case di cura e dei detenuti) e nell'articolo 10 che semplifica la scheda di votazione.

L'articolo 4 riduce i casi di ineleggibilità precedentemente stabiliti per i dipendenti regionali, che erano tali da restringere eccessivamente, nella particolare situazione della Valle d'Aosta, il diritto di elettorato passivo per larghe categorie, come gli insegnanti o i dipendenti non di carriera direttiva di molti enti.

Conseguentemente, l'articolo 5 prescrive per i dipendenti non ineleggibili la collocazione in aspettativa per tutta la durata della carica consiliare cui siano stati eventualmente eletti.

L'articolo 6 include fra i casi di incompatibilità quello degli amministratori di comunità montane della regione, in analogia a quanto già previsto per gli amministratori comunali.

Di particolare rilievo sono infine, sotto il profilo della razionalizzazione delle scadenze elettorali, l'articolo 2 e la connessa norma transitoria, prevista all'articolo 11. Con l'articolo 2 si precisa, risolvendo definitivamente questioni di interpretazione che avevano fatto adottare in passato in Valle d'Aosta una soluzione diversa da quella delle altre regioni, che la data di decorrenza del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è quella del giorno dell'elezione, e non quella del giorno della prima riunione del Consiglio stesso. La norma transitoria estende poi questa interpretazione anche al Consiglio regionale attualmente in carica, rendendo così possibile la convocazione delle prossime elezioni per una data compresa entro il mese di giugno di quest'anno, mentre in caso contrario tale data sarebbe caduta non prima del 9 luglio, in un periodo cioè non opportuno, considerati in particolare gli interessi connessi alla stagione turistica.

Per tutti questi motivi, si raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

MODICA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dopo le parole « Camera dei Deputati » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni ».

**Art. 2.**

Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono sostituiti dai seguenti:

« Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione.

I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza.

Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti ».

**Art. 3.**

L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, numero 1257, è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

**Art. 4.**

La lettera e) dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituita dalla seguente:

« I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle

dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunità montane) ».

**Art. 5.**

All'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni ».

**Art. 6.**

Il primo periodo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituito con il seguente:

« La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunità montana della Regione ».

**Art. 7.**

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione ».

## Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono inseriti i seguenti:

« Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario nazionale o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autentificato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da cancelliere di pretura ».

## Art. 9.

Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dopo le parole « 30 marzo 1957, n. 361 », sono inserite le parole « e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ».

Al predetto articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

« I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, numero 136, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione ».

## Art. 10.

Le tabelle A e B allegate alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

## NORMA TRANSITORIA

## Art. 11.

Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del Consiglio regionale stabilite dall'articolo 2 della presente legge si applicano anche al consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


TABELLA A

(parte n. 4)

(parte n. 3)

(parte n. 2)

(parte n. 1)



N.B. - La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n. 2; la parte n. 4 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.  
I contrassegni delle liste vanno incolonnati verticalmente iniziando dall'alto e senza interruzione, per gruppi non superiori a cinque. Se le liste sono più di dieci i contrassegni sono incolonnati ad iniziare dalla prima parte a sinistra della scheda. Ogni spazio fuori dei rettangoli occupati dai contrassegni deve essere grafato.

TABELLA B

<p><b>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA</b></p> <p>(data dell'elezione)</p>		<p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p>	<p><b>TIMBRO</b></p>
<p><b>FIRMA DELLO SCRUTATORE</b></p>			

